

Sanzioni tributarie ridotte

Ma le nuove regole, più favorevoli, si applicheranno solo alle violazioni commesse dal primo settembre. Fase transitoria con doppio binario penale-amministrativo

Al via il doppio binario per le sanzioni tributarie amministrative. Alle violazioni commesse dal prossimo 1° settembre si applicheranno le disposizioni degli articoli 2, 3 e 4 del dlgs n. 87/2024, che hanno modificato, per lo più in senso favorevole ai trasgressori, le regole-quadro e le misure delle sanzioni tributarie. Le violazioni commesse fino al 31 agosto, invece, continueranno ad essere punite secondo le disposizioni previgenti, in deroga al principio del favor rei (confermato solo per le sanzioni penali). Si profila quindi l'avvio di una lunga fase transitoria di non agevole gestione, sia per i contribuenti e i loro consulenti, sia per gli stessi uffici dell'amministrazione finanziaria, chiamati all'osservanza delle vecchie e delle nuove regole, che convivranno all'incirca per i prossimi cinque anni.

Ricca alle pagine 8 e 9

Parte la fase transitoria: per infrazioni fino al 31 agosto valgono le disposizioni previgenti

Sanzioni, al via il doppio binario Per le violazioni dall'1/9 si applica il regime più favorevole

Pagine a cura
di **FRANCO RICCA**

Al via il doppio binario per le sanzioni tributarie amministrative. Alle violazioni commesse dal prossimo 1° settembre si applicheranno le disposizioni degli articoli 2, 3 e 4 del dlgs n. 87 del 14 giugno 2024, che hanno modificato, per lo più in senso favorevole ai trasgressori, le regole-quadro e le misure delle sanzioni recate, rispettivamente, dal dlgs 472 del 18 dicembre 1997 e dai coevi dlgs n. 471 e n. 473. Le violazioni commesse fino al 31 agosto, invece, continueranno ad essere punite secondo

le disposizioni previgenti, in deroga al principio del favor rei (confermato solo per la revisione delle sanzioni penali). Si profila quindi l'avvio di una lunga fase transitoria di non agevole gestione, sia per i contribuenti e i loro consulenti, sia per gli stessi uffici dell'amministrazione finanziaria, chiamati all'osservanza delle vecchie e delle nuove regole, che convivranno all'incirca per i prossimi cinque anni e il cui discrimine è rappresentato, appunto, dalla data di commissione dell'illecito. E non si tratta solamente di applicare alle violazioni commesse fino al 31 agosto le vecchie sanzioni e a

mente le nuove, generalmente molto più miti (come si evince dalle tabelle in queste pagine, che schematizzano le principali violazioni e sanzioni in materia di Iva, tributo caratterizzato dalla maggiore numerosità di fattispecie di illeciti amministrativi). Le novità interessano infatti anche le norme generali per l'applicazione delle sanzioni tributarie amministrative contenute nel citato dlgs n. 472/1997. In tale ambito, sono stati sensibilmente modificati anche taluni istituti di rilevante importanza e di frequentissima applicazione, come il cumulo giuridico (art. 12) e il ravvedimento operoso (art. 13).



Le nuove sanzioni (principali violazioni commesse dall'1/9/2024)

Norma del dlgs 471/1997	Violazione	Sanzioni
Art. 5, c. 1	Omissione della dichiarazione annuale	120% dell'imposta dovuta, con un minimo di 250 euro
	Presentazione oltre il termine, ma entro tre anni, della dichiarazione nei regimi speciali Iva all'import, OSS e IOSS	45% dell'imposta dovuta, con un minimo di 200 euro. Se la dichiarazione è presentata entro il termine di presentazione di quella per l'anno successivo, la sanzione è del 25% con un minimo di 100 euro
Art. 5, c. 1-bis	Presentazione della dichiarazione annuale con ritardo superiore a 90 gg, ma entro la scadenza dei termini per l'accertamento e comunque prima dell'inizio di attività di controllo amministrativo	75% dell'imposta dovuta. Se non è dovuta imposta, 250 euro
Art. 5, c. 4	Dichiarazione annuale infedele	70% della differenza d'imposta, con un minimo di 150 euro
Art. 5, c. 4.1	Dichiarazione infedele, se la violazione emerge da dichiarazione integrativa presentata entro i termini per l'accertamento e comunque prima dell'inizio di attività di controllo amministrativo	50% dell'imposta dovuta. Se non è dovuta imposta, 150 euro
Art. 5, c. 4-bis	Dichiarazione infedele realizzata mediante documenti falsi o condotta fraudolenta	Dal 105 al 140% dell'imposta
Art. 5, c. 4-ter	Dichiarazione infedele, se la maggiore imposta è inferiore al 3% di quella dichiarata e a 30.000 euro, salvo falsità o frode	46,67% dell'imposta
Art. 5, c. 5	Richiesta di rimborso in assenza dei presupposti	25% del credito rimborsato
Art. 6, c. 1	Omessa documentazione/registrazione di operazioni imponibili	70% dell'imposta con minimo di 300 euro. La sanzione è da 250 a 2.000 euro se la violazione non ha inciso sulla corretta liquidazione dell'imposta
Art. 6, c. 2	Omessa documentazione/registrazione di operazioni non imponibili, esenti, non soggette, oppure sottoposte al regime di inversione contabile	5% dell'importo non documentato. La sanzione è da 250 a 2.000 euro se la violazione non rileva neppure ai fini reddituali
Art. 6, c. 2-bis	Omessa o infedele memorizzazione/trasmissione dei corrispettivi	70% dell'imposta sull'importo di ciascuna operazione, con minimo di 300 euro per operazione
Art. 6, c. 6	Indebita detrazione	70% dell'imposta. La sanzione non si applica se si concretizza anche la violazione di dichiarazione infedele
	Detrazione dell'imposta indebitamente applicata e assolta dal fornitore su operazioni esenti, non imponibili o non soggette, o con aliquota superiore a quella dovuta	Da 250 a 10.000 euro. L'imposta indebita non è detraibile. La sanzione non si applica se si concretizza anche la violazione di dichiarazione infedele
Art. 6, c. 8	Omessa segnalazione all'Agenzia delle entrate, entro 90 gg., di acquisti senza fattura o con fattura irregolare	70% dell'imposta, con minimo di 250 euro
Art. 6, c. 9-bis	Omessa applicazione, da parte del cessionario/commitente, dell'imposta dovuta con l'inversione contabile, se l'operazione risulta comunque dalla contabilità	Da 500 a 10.000 euro. In aggiunta, sanzione del 70% dell'imposta che non avrebbe potuto essere detratta, salvo che si renda dovuta la sanzione per infedele dichiarazione
	Stessa violazione, se l'operazione non risulta dalla contabilità	5% dell'imponibile, con un minimo di 1.000 euro